

# **TI\_GERICHTE INC.2000.66402 vom 12. April 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-04-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2000.66402](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.66402)

FR: TI\_GERICHTE INC.2000.66402 du 12 avril 2001

IT: TI\_GERICHTE INC.2000.66402 del 12 aprile 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiatione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

### **E. 2**

Si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di \_\_\_\_\_ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall'art. 102 cpv. 2 CPP. Pur senza contestare apertamente l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, \_\_\_\_\_ mantiene tuttora l'originaria versione dei fatti, per la quale \_\_\_\_\_ sarebbe un eminente medico che, dopo aver salvato la madre di lei, si sarebbe adoperato per curare il signor \_\_\_\_\_. E per la questione ITB, dice essere stata sempre convinta che si trattasse di società di proprietà dei coniugi \_\_\_\_\_, istituita da e su idea di \_\_\_\_\_, sulla quale né lei né \_\_\_\_\_ avevano un qualsiasi diritto (v. verbale MP 12 gennaio 2001, ore 11.15 [inc. MP doc. A.10] p. 2). In quale misura la sua versione dei fatti sia credibile, è questione di natura sostanziale e dunque di competenza della Corte di merito. Questo giudice, nell'ambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, è unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dell'accusato istante (v., come qui, anche la decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 2b p. 4), e deve

anzi far prova di un certo riserbo proprio per non indebitamente anticipare il giudizio di merito. Comunque, almeno nell'ottica di mera verosimiglianza, non ci si può esimere, in questa sede, dal considerare la versione dell'accusata molto poco credibile, già solo per il fatto che lei – persona di attestata intelligenza superiore alla media (v. istanza, cit., p. 3, con rinvio alla perizia psichiatrica appena rassegnata), e asseritamente con studi se non in medicina tradizionale, almeno in campo paramedico – si sarebbe fatta abbindolare per almeno un anno da un elettricista grande invalido, che si sarebbe preteso medico attivo per i Servizi segreti, e addirittura in procinto di essere insignito con il Premio Nobel. Nemmeno al barone di Münchhausen sarebbe riuscito tanto (e questo giudice ebbe ad esprimersi esattamente in questi termini quando sentì l'accusata per la conferma dell'arresto).

### **E. 3**

Le esigenze istruttorie esposte dal magistrato inquirente in sede d'istanza (cit., p. 3) sono ovvie ed incontestate: completazione dell'esame della documentazione bancaria sequestrata agli accusati, prospettazione ai medesimi, confronti fra loro e/o testi; acquisizione delle risultanze della rogatoria in Germania; ricostruzione del flusso di denaro e completazione (se possibile) dell'opera di recupero del maltolto. E si tratta di esigenze istruttorie imprescindibili, posto che l'accusa dovrà ricostruire i fatti ed individuare con la maggior precisione possibile le responsabilità di ogni singolo accusato – impresa invero ardua, a giudicare dalle (per il momento) apparentemente insanabili divergenze riscontrabili nelle loro dichiarazioni (v., fra i tanti, ad es. il verbale MP di \_\_\_\_\_ del 19 febbraio 2001, ore 14.30 [inc. MP doc. A.14], p. 6, ed il verbale MP di \_\_\_\_\_ del 23 febbraio 2001, ore 14.40 [inc. MP doc. A.15] p. 3). Sono inoltre, quelli menzionati, tutti passi d'inchiesta che esigono senz'altro il mantenimento in carcere dell'accusata \_\_\_\_\_, troppo evidente essendo il pericolo che, altrimenti, ella possa inquinare le prove, segnatamente movimentando fondi non ancora rinvenuti, oppure prendendo indebiti contatti con terzi coinvolti ma non ancora sentiti, sì da concordare con loro una versione unitaria da ammannire agli inquirenti. Ne ha certamente i mezzi intellettuali, l'inclinazione di carattere ed un manifesto interesse – quello di scaricare ogni colpa sulle spalle del coaccusato \_\_\_\_\_.

### **E. 4**

e ad altra sentenza di imminente pubblicazione). Nel caso di specie sussiste indubbio pericolo di fuga sufficientemente concreto da giustificare la proroga richiesta. La pubblica accusa rileva giustamente che il legame fra l'accusata \_\_\_\_\_ ed il Cantone Ticino si è notevolmente indebolito a seguito della cessazione di ogni attività lavorativa e del sequestro della sua abitazione di \_\_\_\_\_ (v. istanza, cit., p. 4). A ciò nulla cambia che l'accusata abbia di recente acquisito anche la cittadinanza svizzera: non risulta avere abbandonato quella germanica, Paese in cui vive la madre. Si possono poi aggiungere i numerosi legami che vanta di avere con gli Stati Uniti d'America (ibid.), ed anche la rilevante probabilità di una sua condanna a lunga pena detentiva da espiare – a valere quale elemento di giudizio che potrebbe farla propendere per una agiata latitanza piuttosto che per una partecipazione al processo –. Ma ciò che più conta, nell'ottica del postulato esame dell'insieme di tutte le circostanze, è l'arditismo (per non dire impudenza) di cui \_\_\_\_\_ fa prova quando afferma di aver lasciato precipitosamente il Ticino, lo scorso 18 ottobre 2000, dopo aver sentito al telefono l'agitazione di sua madre, mentre è viceversa lapalissiana la fuga dopo aver saputo dell'arresto di \_\_\_\_\_ (v. verbale MP 4 dicembre 2000, ore 17.15 [inc. MP doc. A.6] p. 4, dove si legge l'affermazione qui

riportata, ma anche dei preventivi avvertimenti da parte di \_\_\_\_\_). E ciò non può non far pensare che il rientro di \_\_\_\_\_ in Ticino qualche giorno dopo sia avvenuto non per nostalgia o per deliberata decisione di affrontare il confronto con le accuse, bensì semplicemente perché quella era per lei – dopo attenta e ponderata valutazione – la soluzione più favorevole; detto in altri termini, se l'accusata ha effettivamente orchestrato la (o perlomeno preso parte attiva alla) truffa in danno dei signori \_\_\_\_\_, allora la sua subitanea partenza per la Germania si spiega unicamente (ma anche sufficientemente) con la necessità di cancellare tracce ed occultare eventuali rimanenze del provento di reato (finora, con almeno parziale successo) da godersi una volta riacquistata la libertà, ed il successivo rientro in Svizzera si spiega con la consapevolezza, maturata nel frattempo, che non avrebbe potuto evitare un procedimento penale neppure restando in Germania (come dimostravano i passi colà intrapresi nei confronti della moglie del coaccusato \_\_\_\_\_). Sulla base di quanto appena esposto è legittimo temere che l'accusata abbia già bene in mente come trarsi d'impiccio non appena rimessa in libertà.

#### **E. 5**

L'inchiesta, di per sé complessa non da ultimo per gli aspetti contabili, e comunque resa ulteriormente difficile dall'atteggiamento "a scaricabarile" degli accusati, sembra nondimeno procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto e prospettabile – seppur, in termini assoluti, di durata senz'altro rilevante – appare allora ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile (lunga) pena detentiva cui entrambi gli accusati vanno incontro, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenenti. Resta ovviamente impregiudicato l'obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell'istruttoria formale ed all'emanazione dell'atto d'accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP). A ragione lo ricorda anche la difesa (v. osservazioni, cit., pto. 5 p. 2), quand'anche assai sorprendente sia la giustificazione che essa dà per la sua affermazione: " non potendo certo essere delle divergenze (comunque frequenti) tra i due prevenuti principali a condizionarne i tempi " (ibid.). Per scrupolo di completezza si vuole infine aggiungere che il parallelismo tratto dalla difesa con il mancato arresto di \_\_\_\_\_ (ibid.) è privo di ogni e qualsiasi pertinenza, ritenuto – ma non sarebbe neppure il caso di ricordarlo – come tale misura dipenda esclusivamente da circostanze assolutamente personali resistenti a qualsiasi astratto confronto.

#### **E. 6**

In conclusione, l'istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreto pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Seppur oggettivamente di durata rilevante, essa appare pure adeguata nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario ) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). \* \* \* Per i quali motivi, richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP d e c i d e : 1. L'istanza 2 aprile 2001 di proroga del carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_ è accolta. § Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretta l'accusata viene prorogata sino al prossimo 22 ottobre 2001 compreso. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni

dall'intimazione. 4. Intimazione: - avv. \_\_\_\_\_, per sé e per l'accusata; - Procuratore Pubblico avv. \_\_\_\_\_, con copia delle osservazioni dell'accusata e con l'inc. MP \_\_\_\_\_ di ritorno; - Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro. giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.